

Att. cc 1/2013

Per Saluggia

Amici in Comune

In merito alla bozza di **regolamento sui controlli interni**, si rileva un formale rispetto della normativa, tale da consentire il parere favorevole del Revisore del Conto. Però al Consiglio Comunale, spetta un esame di merito e ci corre obbligo rilevare alcune pesanti incongruenze:

Art. 5 – L'elencazione delle fasi in cui si articola il controllo sembrano scritte per un altro Comune, in quanto si rileva una elencazione di fasi non previste dagli ordinamenti approvati ed in esecuzione presso il Comune di Saluggia. Oltre alla perplessità in merito alla predisposizione del piano degli obiettivi e delle performance (che non appartengono alla cultura organizzativa del Comune di Saluggia) si rileva la previsione di un Comitato di Direzione, che non trova alcuna previsione ordinamentale a Saluggia, così come non si è a conoscenza di un Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Per quanto attiene invece al riferimento al Nucleo di Valutazione, risulta errato in quanto il Comune di Saluggia dispone di un Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 10 al comma 4 riferisce che, qualora al Segretario Comunale siano assegnati compiti gestionali (come succede a Saluggia) a svolgere il controllo sui suoi atti potrà essere incaricata altra figura individuata dall'Amministrazione Comunale. Le norme per essere applicabili debbono essere definite e circostanziate senza ricorso a formule dubitative. Ma, nella sostanza, non si stabilisce chi controllerà gli atti del Segretario.

Art. 12 al comma 3 si definisce il piano annuale dei controlli. In merito, i gruppi scriventi, ritengono che si debba prevedere il controllo di almeno il 20% delle determinazioni di spesa e dei contratti.

E' inaccettabile l'avverbio "normalmente" riferito alla cadenza dei controlli, previsti con cadenza quadrimestrale. Questa previsione, inoltre, rende inapplicabile il successivo art. 15, laddove si prevede che il Segretario Comunale debba trasmettere semestralmente alla Corte dei Conti il referto dei controlli. Come può fare la trasmissione semestrale di atti esaminati ogni quadrimestre?

Art. 13 al comma 2 si chiede che le relazioni sui risultati del controllo successivo siano trasmesse ai Capigruppo Consiliari, anziché, impersonalmente al Consiglio Comunale.



6/2/2013